

CONVENZIONE

tra

la CAMERA ARBITRALE DI MILANO srl, con sede legale in via Meravigli 9/b – 20123 Milano, in persona del Direttore Generale Avv. Stefano Azzali

e

la CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO e AGRICOLTURA di BRESCIA, con sede in Via Einaudi, 23 - 25121 Brescia, in persona del Segretario Generale Dr. Massimo Ziletti

premessa

La CAMERA ARBITRALE DI MILANO (CAM) amministra arbitrati nazionali e internazionali, dispone di un Regolamento arbitrale (in versione italiana, inglese e francese) ed è dotata, a questi fini, di uno staff multilingue.

Il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano consente alle parti di ricorrere ad un sistema arbitrale flessibile, adattabile alle loro specifiche esigenze, rapido e caratterizzato dai principi di trasparenza, competenza, indipendenza ed imparzialità.

La CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA, che già amministra arbitrati tramite la propria Camera Arbitrale, intende con la stipula della presente Convenzione soddisfare l'esigenza della propria utenza di gestione di procedure arbitrali di carattere internazionale, ricorrendo alla collaborazione con la Camera Arbitrale di Milano, con l'intento di ottimizzare le proprie risorse umane e finanziarie; innalzare la qualità del servizio offerto; promuovere nel proprio territorio il ricorso all'arbitrato amministrato anche internazionale per la risoluzione delle controversie commerciali.

I - Scopi generali della Convenzione

1. Tra la Camera di Commercio di Brescia e la Camera Arbitrale di Milano esiste reciprocità di interesse nel promuovere l'istituto dell'arbitrato e, in particolare, l'arbitrato internazionale.
2. La Camera di Commercio di Brescia, per le procedure arbitrali internazionali instaurate presso il proprio Servizio di Arbitrato, in base a convenzione arbitrale, intende avvalersi della collaborazione della Camera Arbitrale di Milano, facendo espresso rinvio al suo Regolamento arbitrale e relativo tariffario.
3. Ai soli fini della presente convenzione le parti intendono per procedure arbitrali internazionali le procedure caratterizzate da uno o più elemento di internazionalità, quali: la nazionalità, la sede legale o effettiva, il domicilio o la residenza di una o più parti; l'esecuzione all'estero, anche in parte, delle prestazioni nascenti dal rapporto oggetto della controversia; la nazionalità degli arbitri; la sede dell'arbitrato o il luogo di svolgimento delle udienze all'estero; la legge applicabile; la lingua dell'arbitrato.
4. La Camera di Commercio di Brescia offre, tramite la Camera Arbitrale di Milano, un servizio arbitrale internazionale comprendente:
  - a) assistenza e informazioni in materia di arbitrato internazionale;
  - b) amministrazione di procedimenti arbitrali internazionali;
  - c) nomina, su istanza di parte, di arbitri e consulenti tecnici in procedimenti arbitrali internazionali non amministrati;
5. La Camera Arbitrale di Milano e la Camera di Commercio di Brescia collaborano, oltre che nell'amministrazione di procedure di arbitrato internazionale, anche nell'organizzazione di periodici incontri, seminari e convegni su arbitrato e temi ad esso connessi, organizzati a cura della Camera di Commercio di Brescia.

## II - Assistenza e informazioni

1. La Camera di Commercio di Brescia identifica al proprio interno uno o più funzionari addetti al servizio di arbitrato, che vengono opportunamente istruiti, anche in via telematica, in merito alle principali tematiche dell'arbitrato amministrato e del Regolamento della Camera Arbitrale di Milano mediante un programma di formazione approntato dalla Camera Arbitrale di Milano. Tale programma prevede periodici aggiornamenti.
2. I funzionari - che è opportuno siano laureati in giurisprudenza o abbiano, comunque, ampie cognizioni giuridiche - accedono gratuitamente al servizio di documentazione e biblioteca fornito dalla Camera Arbitrale di Milano al fine di poter compiutamente rispondere alle richieste di assistenza degli utenti. Inoltre, la Camera di Commercio di Brescia può rimandare direttamente l'utente al servizio documentale e informativo della Camera Arbitrale di Milano.
3. Per l'assistenza tecnica agli utenti e per i rapporti con le parti degli arbitrati internazionali la Camera di Commercio di Brescia fa rinvio alla Camera Arbitrale di Milano e ai suoi funzionari, oltre che ai relativi siti internet.
4. La Camera di Commercio di Brescia cura la predisposizione sul proprio sito internet di uno spazio che renda pubblico e trasparente il rapporto intercorrente con la Camera Arbitrale di Milano per la gestione del servizio di arbitrato internazionale, rendendo consultabile il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano direttamente o tramite un link al sito di quest'ultima.

## III - Formazione

1. La Camera di Commercio di Brescia e la Camera Arbitrale di Milano convengono che la qualità dell'amministrazione di procedure arbitrali sia conseguenza anche della divulgazione della cultura arbitrale ovvero di una conoscenza più approfondita dello strumento da parte dei professionisti e degli utilizzatori. Entrambe ritengono che la formazione continua in tema di arbitrato nazionale e internazionale rappresenti un elemento imprescindibile per elevare il livello di conoscenza dell'arbitrato e della sua utilizzazione e per implementare l'adozione di convenzioni arbitrali.
2. A tal fine, la Camera di Commercio di Brescia si impegna a organizzare in collaborazione con CAM un evento divulgativo, indicativamente a cadenza annuale, per i professionisti e per i soggetti comunque interessati del territorio locale, secondo una programmazione da stabilirsi di comune accordo ad inizio anno.
3. La Camera Arbitrale di Milano si impegna a supportare la Camera di Commercio di Brescia nell'organizzazione scientifica dell'attività precedentemente indicata, impegnandosi a fornire un preventivo di costi che garantisca condizioni di favore per la sua realizzazione.

## III - Gestione dei procedimenti arbitrali

### *a) Gestione comune dei procedimenti*

La Camera di Commercio di Brescia e la Camera Arbitrale di Milano gestiscono in collaborazione gli arbitrati internazionali oggetto della presente Convenzione, coordinando i rispettivi uffici nell'ottica di fornire un servizio di qualità e un'assistenza efficace e spedita all'utente, che deve poter utilizzare indifferentemente i due uffici, secondo le sue esigenze pratiche.

### *b) Applicazione del Regolamento*

La comune gestione di cui al precedente punto a) prevede l'applicazione del Regolamento della Camera Arbitrale di Milano con le relative Tariffe.

Alla luce della presente convenzione, ogni volta in cui il Regolamento Arbitrale richiama la Segreteria Generale o il Consiglio Arbitrale resta inteso che si tratti degli organi della Camera Arbitrale di Milano. Tuttavia, la Camera di Commercio di Brescia (o il suo Consiglio Arbitrale) formula le indicazioni di cui al successivo punto d) "Nomina degli arbitri".

### *c) Trasmissione degli atti dei procedimenti*

Le parti possono depositare tutti gli atti degli arbitrati gestiti secondo la presente Convenzione sia presso la Camera di Commercio di Brescia sia presso la Camera Arbitrale di Milano.

L'ufficio camerale ricevente comunica gli atti degli arbitrati gestiti secondo la presente Convenzione alle parti e agli arbitri nei termini e nei modi previsti dal Regolamento, e trasmette copia degli atti all'altro ufficio camerale. La Camera Arbitrale di Milano verifica, in ogni caso, la ricevibilità degli atti e conserva l'originale del fascicolo.

*d) Nomina degli arbitri*

La Camera Arbitrale di Milano provvede, ai sensi del Regolamento, alla nomina dell'arbitro/arbitri negli arbitrati internazionali oggetto della presente Convenzione, tenuto conto delle eventuali indicazioni formulate dalla Camera di Commercio di Brescia.

*e) Udienze*

Le udienze degli arbitrati gestite secondo la presente Convenzione si possono svolgere sia a Brescia sia a Milano.

La Camera Arbitrale di Milano e la Camera di Commercio di BRESCIA mettono a disposizione le proprie strutture quale luogo di svolgimento delle udienze, sulla base delle esigenze e delle richieste delle parti e degli arbitri.

A tale scopo la Camera di Commercio di Brescia offre il relativo supporto logistico e operativo e una sala riunioni idonea allo svolgimento delle udienze, fornita della strumentazione per la videoconferenza, previo idoneo preavviso e in orario d'ufficio.

*f) Gestione economica e tariffe*

La gestione economica delle procedure arbitrali è svolta dalla Camera Arbitrale di Milano, che provvede a richiedere i versamenti alle parti e a determinare le liquidazioni parziali e finali delle spese di procedimento.

Gli importi richiesti alle parti sono versati sempre alla Camera Arbitrale di Milano, la quale, a fine esercizio annuale, previo ricevimento di apposita fattura, provvede a riversare in unica soluzione alla Camera di Commercio di Brescia la somma complessiva derivante dagli arbitrati co-gestiti conclusisi nell'esercizio, secondo la suddivisione qui di seguito indicata:

"ONORARI CAMERA ARBITRALE"

- 50% alla Camera di Commercio di Brescia ;
- 50% alla Camera Arbitrale di Milano.

IV – Durata e sottoscrizione

1. La presente Convenzione, ha durata indeterminata, salvo recesso di parte con un preavviso scritto di sessanta giorni e fatta salva la prosecuzione degli effetti della convenzione per i procedimenti pendenti alla data dell'eventuale recesso, fino alla loro conclusione.
2. Essa viene sottoscritta dal Presidente della Camera Arbitrale di Milano e dal Presidente della Camera di Commercio di Brescia.

Camera di Commercio  
di Brescia  
Il Segretario Generale

Camera Arbitrale  
di Milano  
Il Direttore Generale

\_\_\_\_\_

Dott. Massimo Ziletti

\_\_\_\_\_

Avv. Stefano Azzali

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(Dr Massimo Ziletti)**

**IL PRESIDENTE**  
**(Ing. Roberto Saccone)**